

Bruxelles, 18 novembre 2014
(OR. en)

15559/14

**FREMP 206
COHOM 155
JAI 877
DROIPEN 133
SOC 784
JUSTCIV 293
COPEN 285**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	15558/14 FREMP 205 COHOM 154 JAI 876 DROIPEN 132 SOC 783 JUSTCIV 292 COPEN 284 14416/14 FREMP 174 JAI 783 DROIPEN 121 SOC 701 JUSTCIV 246 COHOM 143 COPEN 253
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sulla promozione e tutela dei diritti del minore

I. INTRODUZIONE

1. Il Gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" ha esaminato il progetto di conclusioni sulla promozione e tutela dei diritti del minore nella riunione del 3 novembre 2014. Dopo ulteriori consultazioni scritte con le delegazioni, un testo di compromesso figura nell'allegato.

II. CONCLUSIONE

2. Si invita il Coreper a convenire che il progetto di conclusioni, riportato nell'allegato della presente nota, sia sottoposto al Consiglio GAI nella sessione del 4 e 5 dicembre 2014 e si invita il Consiglio ad adottare il progetto di conclusioni.

**Progetto di conclusioni del Consiglio
sulla promozione e tutela dei diritti del minore**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

VISTO che la promozione della tutela dei diritti del minore è uno degli obiettivi generali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) ai sensi del quale l'UE promuove la tutela dei diritti del minore, e dall'articolo 3, paragrafo 5, del TUE secondo cui, nelle relazioni con il resto del mondo, l'Unione contribuisce alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore,

RAMMENTA che i diritti dei minori sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.¹ L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE dispone che il principio dell'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori, che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che la loro opinione viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Garantisce altresì al minore il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Inoltre, l'articolo 32 della Carta vieta il lavoro minorile e garantisce la protezione dei giovani sul luogo di lavoro;

COGLIENDO l'occasione per celebrare il 25° anniversario dell'adozione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo². I principi e le norme ivi contenuti devono continuare a guidare le politiche e le azioni dell'Unione che possono incidere sui diritti dei minori;

¹ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010.

² Consultabile al seguente indirizzo: <http://www.unicef.org/crc/>. Il primo protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo concerne il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il secondo protocollo opzionale riguarda la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, il terzo protocollo opzionale stabilisce una procedura di presentazione delle comunicazioni.

VISTA la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità³, il cui articolo 7 prevede che gli Stati Parti adottino ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori;

RIAFFERMANDO che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di promuovere e proteggere i diritti umani, compresi i diritti dei minori;

COMPIACENDOSI dei progressi realizzati nell'attuare con efficacia il "Programma UE per i diritti dei minori" (2011-2014)⁴, nel quale sono definiti i principi e gli obiettivi dell'UE in materia, al fine di assicurare che tutte le politiche dell'UE che possano incidere sui minori ne rispettino i diritti, e sono enunciate undici azioni concrete affinché la Commissione le attui;

TENENDO CONTO della normativa dell'Unione in vigore nel settore della tutela del minore, in particolare della direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile⁵, della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime⁶, della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato⁷ e del regolamento n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile⁸;

³ Consultabile al seguente indirizzo:
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx>

⁴ Comunicazione della Commissione dal titolo "Programma UE per i diritti dei minori", doc. 7226/11.

⁵ GU L 335 del 17.12.2011. Rettifica nella GU L 18 del 21.1.2012.

⁶ GU L 101 del 15.4.2011.

⁷ GU L 315 del 14.11.2012.

⁸ GU L 181 del 29.6.2013.

RICORDANDO che nel novembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali⁹ e nel luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ai fini di una direttiva orizzontale sulla non discriminazione¹⁰;

VISTE le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014¹¹ in cui si sottolinea la necessità di continuare ad adoperarsi per rafforzare i diritti degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali, di rafforzare la protezione delle vittime e di esaminare il rafforzamento dei diritti delle persone, segnatamente dei minori, nei procedimenti per agevolare l'esecuzione delle sentenze nel diritto di famiglia e in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere;

IN CONSIDERAZIONE dell'impatto che la povertà infantile e l'esclusione sociale hanno sui minori e sui giovani, nonché dei dati EUROSTAT¹² dai quali risulta che nel 2012 i minori erano maggiormente a rischio di povertà o esclusione sociale rispetto agli adulti o agli anziani in numerosi Stati membri e OSSERVANDO che l'intervento precoce e la prevenzione sono essenziali per l'elaborazione di strategie che siano al tempo stesso più efficaci e più efficienti, anche in termini di costi¹³;

VISTE le conclusioni del Consiglio, del 5 e 6 giugno 2014, intitolate "Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile"¹⁴;

⁹ Doc. 17633/13.

¹⁰ Doc. 11531/08.

¹¹ Conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, EUCO 79/14, punto 11.

¹² http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion

¹³ Si veda la raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", GU L 59 del 2.3.2013.

¹⁴ Doc. 9543/14.

RICORDANDO il progetto che la Commissione sta elaborando sui minori coinvolti in procedimenti giudiziari penali, civili e amministrativi e che offrirà un quadro completo delle legislazioni e prassi nazionali in materia di accesso alla giustizia e garanzie procedurali per tutti i 28 Stati membri dell'UE¹⁵;

APPREZZANDO le ricerche svolte dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sui minori richiedenti asilo non accompagnati e separati dalle famiglie, sui minori vittime della tratta di esseri umani, sulla tutela, sull'accesso alla salute e all'istruzione per i minori con status di migranti irregolari e di origine Rom¹⁶ e ATTENDENDO CON INTERESSE le prossime pubblicazioni della FRA sui sistemi nazionali di tutela dei minori, sui minori con disabilità e su minori e giustizia, fondate sui dati raccolti e sulle informazioni fornite dai professionisti del settore interpellati in merito alla situazione dei minori nei procedimenti giudiziari civili e penali¹⁷;

RICONOSCENDO e TENENDO PRESENTI l'importanza dei lavori realizzati da altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite (ONU) e il Consiglio d'Europa, e il ruolo centrale che svolgono nel promuovere e tutelare i diritti del minore¹⁸;

TENENDO PRESENTE la giurisprudenza relativa ai diritti dei minori elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

SI IMPEGNA A:

1. tenere dibattiti tematici sulla promozione e la tutela dei diritti del minore nell'ambito degli organi preparatori del Consiglio, come il Gruppo "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" (FREMP), il Gruppo "Diritti umani" (COHOM) o altri pertinenti gruppi di lavoro, se necessario;

¹⁵ Ulteriori informazioni al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/friendly-justice/index_en.htm

¹⁶ Ulteriori informazioni al seguente indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child?page=projects>

¹⁷ Ulteriori informazioni al seguente indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice>

¹⁸ Si veda, ad esempio, la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino (2012-2015).

2. applicare coerentemente gli "Orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio"¹⁹, al fine di garantire che un approccio fondato sui diritti fondamentali sia applicato in modo efficace, anche per quanto concerne le proposte relative ai diritti dei minori;

3. aumentare la visibilità politica del rispetto dei diritti del minore, avviando un dialogo regolare con il Parlamento europeo e la Commissione sulle politiche dell'UE che riguardano i minori;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

4. assicurare che la normativa dell'Unione in vigore nel settore della tutela del minore, in particolare la direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile²⁰, la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime²¹ e la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato²², sia recepita pienamente e con celerità nella legislazione nazionale e attuata nella pratica;

5. assicurare nella pratica che tutti i minori siano protetti dalle discriminazioni e beneficino di pari opportunità al fine di consentire loro di sviluppare appieno il proprio potenziale;

¹⁹ "Orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio", doc. 10140/11. [una volta approvato, aggiornare il riferimento alla versione del 2014].

²⁰ GU L 335 del 17.12.2011. Rettifica nella GU L 18 del 21.1.2012. La Danimarca non ha partecipato all'adozione della direttiva in questione e non è da essa vincolata.

²¹ GU L 101 del 15.4.2011, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della direttiva in questione e non è da essa vincolata.

²² GU L 315 del 14.11.2012, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della direttiva in questione e non è da essa vincolata.

6. intensificare gli sforzi per prevenire la povertà infantile nel quadro della strategia Europa 2020 e la trasmissione delle disuguaglianze da una generazione all'altra, concentrandosi in particolare sull'attuazione della raccomandazione 2013/112/UE della Commissione intitolata "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013)²³, segnatamente attraverso misure atte a favorire l'accesso dei genitori a risorse sufficienti sotto forma di lavoro retribuito e assegni familiari, a sostenere l'accesso a servizi di qualità a un costo sostenibile (quali servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia) e a sostenere meccanismi che favoriscano la partecipazione dei minori ai processi decisionali che li riguardano;

7. firmare, ratificare e attuare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul)²⁴, in cui si riconosce che i minori possono essere vittime di violenza domestica e si affrontano le forme di violenza contro le donne che interessano in modo particolare le ragazze, fra cui le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati, e in cui si incoraggiano tutti i membri della società, in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza;

8. ratificare e attuare la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (convenzione di Lanzarote)²⁵, in cui si prevede, tra l'altro, che le parti della convenzione adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie a prevenire ogni forma di sfruttamento e abuso sessuali dei minori e a proteggere i minori;

9. prendere in esame la ratifica dei tre protocolli opzionali alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo relativi al coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, alla vendita di bambini, alla prostituzione dei bambini e alla pornografia rappresentante bambini e alla procedura delle comunicazioni²⁶;

²³ GU L 59 del 2.3.2013.

²⁴ http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp

²⁵ http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/default_en.asp

²⁶ Consultabile al seguente indirizzo: <http://www.unicef.org/crc/>.

10. rafforzare i meccanismi di controllo, segnalazione e denuncia sui diritti dei minori, se del caso attraverso istituzioni indipendenti per la promozione e la tutela dei diritti umani in conformità con i principi di Parigi delle Nazioni Unite e avvalersi, ove opportuno, delle analisi e degli indicatori pertinenti elaborati dalla Commissione europea e dalla FRA²⁷;

11. elaborare e rafforzare la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati completi e comparabili sul rispetto dei diritti dei minori;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

12. riconoscere pienamente i minori in quanto titolari di diritti e garantire il rispetto del principio dell'interesse superiore dei minori in tutte le politiche che li riguardano;

13. attuare efficacemente il diritto del minore ad essere ascoltato e consultato e a partecipare in tutte le questioni che lo riguardano, in particolare garantendo a tutti i minori la possibilità di esprimersi e assicurando che tali opinioni siano debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità;

14. adottare misure efficaci per garantire la parità di accesso di tutti i minori, compresi quelli che si trovano in situazioni di vulnerabilità che possono altresì essere a rischio di discriminazione multipla fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, a servizi di qualità in materia di istruzione, alloggi, sanità e tutela;

15. prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati che emigrano e/o necessitano di protezione;

²⁷ Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union, available ("Elaborazione di indicatori per la tutela, il rispetto e la promozione dei diritti del minore nell'Unione europea"), consultabile su: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsOfChild_summary-report_en.pdf; gli indicatori dello studio sui minori nella giustizia sono consultabili nell'indice su www.childreninjudicialproceedings.eu.

16 intensificare gli sforzi volti a creare sistemi giudiziari a misura di minore e procedure attente ai minori al fine di rafforzare il coordinamento tra gli organismi nazionali e agevolare l'accesso dei minori alla giustizia;

17. fornire o rafforzare formazione, supporto e orientamento adeguati per i professionisti pertinenti nel rispettivo settore di competenza quando operano con minori, concentrandosi in particolare sul rafforzamento delle abilità per comunicare con i minori al loro livello di comprensione in relazione alle loro esigenze, nonché offrire ai minori stessi l'accesso alle informazioni sui diritti umani, anche attraverso l'istruzione e la formazione, in linea con la dichiarazione sull'istruzione e la formazione in materia di diritti umani e il programma mondiale per l'educazione ai diritti umani delle Nazioni Unite;

18. rafforzare la cooperazione transnazionale e lo scambio delle migliori pratiche in materia di raccolta, analisi e diffusione dei dati al fine di affrontare più efficacemente i casi di sottrazione di minori, minori scomparsi, ricongiungimento familiare e vittime di tratta, sfruttamento sessuale e forme peggiori di lavoro minorile, nonché prevenire e combattere il turismo sessuale a danno di minori, tra l'altro;

19. intensificare gli sforzi per garantire che i minori, compresi i minori svantaggiati e i minori con disabilità, possano trarre il massimo vantaggio dalle nuove tecnologie e da Internet, rafforzando nel contempo la loro sicurezza e tutela;

INVITA LA COMMISSIONE A:

20. elaborare un nuovo programma UE per i diritti dei minori, in linea con i principi di una migliore regolamentazione;

21. dare priorità a misure politiche che prevengono e contrastano la povertà e l'esclusione sociale dei minori e che aiutano gli Stati membri a sfruttare i programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei destinati a tale scopo;

22. promuovere e sostenere gli Stati membri nello sviluppo di un approccio integrato ai sistemi di tutela dei minori attraverso l'individuazione degli strumenti e delle opportunità di interazione esistenti a livello dell'UE che possono servire a questo scopo;

23. rafforzare il coordinamento con gli Stati membri, tra l'altro fornendo loro assistenza nello scambio e nello sviluppo di buone pratiche;

24. migliorare la cooperazione strategica con i soggetti esterni (organizzazioni internazionali, studiosi e società civile, così come paesi partner, ove del caso);

INVITA GLI ORGANI, GLI UFFICI E LE AGENZIE COMPETENTI DELL'UNIONE:

25. per quanto riguarda FRA, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Accademia europea di polizia (CEPOL), Frontex, Eurojust e Europol), a proseguire gli sforzi volti a tutelare i diritti dei minori in conformità ai rispettivi mandati e ambiti di competenza;

26. a mettere insieme le rispettive conoscenze specifiche, nel rispetto del proprio mandato;

27. per quanto riguarda FRA, a sviluppare ulteriormente la ricerca in materia di diritti dei minori mediante indagini a livello dell'UE sulla non discriminazione e il benessere dei minori e sulla situazione di particolari gruppi nell'UE; in tale contesto, la FRA dovrebbe proseguire la pratica basata sull'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di coinvolgere i minori nella sua ricerca, tenendo presente l'interesse superiore del minore e in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale;

28. per quanto riguarda FRA, a continuare la sua ricerca sui minori nei procedimenti giudiziari;

INVITA GLI STATI MEMBRI, L'ALTO RAPPRESENTANTE E LA COMMISSIONE A:

29. garantire che l'approccio basato sui diritti, approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni del maggio 2014²⁸, presti la dovuta attenzione ai diritti dei minori e alla loro integrazione in tutte le politiche e le azioni dell'UE, come richiesto anche nel consenso europeo in materia di sviluppo (2005) e negli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (2008); il miglioramento della capacità di tutti i pertinenti attori dell'UE in materia di diritti dei minori è anch'esso una priorità;

30. rimanere determinati e continuare a promuovere e tutelare i diritti dei minori in linea con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia;²⁹;

31. nell'ambito delle rispettive competenze, rafforzare il loro sostegno ai paesi partner nel combattere tutte le forme di violenza contro i minori, tra l'altro attraverso la promozione della riforma legislativa e il rafforzamento della capacità di promozione e tutela dei diritti dei minori a livello nazionale, in conformità degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino e degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati³⁰;

32. sostenere l'iniziativa della società civile "Appello per uno studio globale sui minori privati della libertà"³¹ per raccogliere dati e statistiche completi di tutte le regioni sul numero e la situazione dei minori in stato di detenzione, condividere le buone pratiche a formulare raccomandazioni per l'adozione di misure efficaci;

²⁸ Doc. 9987/14.

²⁹ Doc. 11855/12.

³⁰ Consultabile su: <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf>

³¹ Consultabile su: <https://www.defenceforchildren.org/newsletter/special-newsletter/423-special-newsletter-call-for-a-global-study-on-children-deprived-of-liberty-april-2014.html>

33. restare pienamente impegnati per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, anche tramite il dialogo politico con i paesi terzi, e intensificare la promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli opzionali;

34. far fronte in modo efficace e completo all'impatto a breve, medio e lungo termine dei conflitti armati sui minori e, a questo proposito, continuare a sostenere e cooperare con gli attori pertinenti, anche appoggiando la campagna "Bambini, non soldati"³² avviata dal rappresentante speciale del Segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati e dall'UNICEF, in collaborazione con altri partner ONU, intesa a porre fine e a prevenire entro il 2016 il reclutamento e l'impiego di minori da parte delle forze di sicurezza nazionali nei conflitti;

35. restare pienamente impegnati a debellare le forme peggiori di lavoro minorile entro il 2016 e dare piena attuazione al documento finale della terza conferenza globale sul lavoro minorile, tenutasi a Brasilia dall'8 al 10 ottobre 2013³³, e alla tabella di marcia per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile entro il 2016³⁴, adottata alla conferenza globale sul lavoro minorile tenutasi all'Aia nel 2010;

36. eliminare tutte le forme di discriminazione contro le ragazze e le donne e adottare misure per combattere i ruoli di genere stereotipati e altri pregiudizi basati sull'idea di inferiorità o superiorità di uno dei due sessi e integrare al riguardo una prospettiva di genere in tutte le politiche e in tutti i programmi in materia di sviluppo e di diritti umani, fra cui quelli relativi ai bambini e quelli specifici per le bambine³⁵;

³² <https://childrenandarmedconflict.un.org/children-not-soldiers/>

³³ Consultabile su: <http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/BrasiliaConference/lang-en/index.htm>

³⁴ <http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13453>

³⁵ Come chiesto nella risoluzione A/HRC/RES/19/37 del 2012 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, punto 17, lettera a).

37. sviluppare e rafforzare ulteriormente le strategie per la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle ragazze, tra cui l'abuso sessuale e le pratiche tradizionali o consuetudinarie dannose, comprese le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni tra minori, precoci e forzati, emanando e attuando leggi e, se del caso, elaborando piani, programmi o strategie nazionali globali, pluridisciplinari e coordinati per tutelare le ragazze, nonché promuovendo azioni di sensibilizzazione e di mobilitazione sociale per la protezione dei loro diritti³⁶ e l'istruzione in materia di diritti umani;

38. in conformità dell'articolo 7 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, condurre un'azione costante di sensibilizzazione sull'importanza della registrazione delle nascite a livello nazionale, regionale e locale.

³⁶ Come chiesto nella risoluzione A/HRC/7/L.34.Rev.1 del 2008 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, punto 23, lettera b).